



Sentenza

n. 7 /2025

n. 30693

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30693** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18.6.2024 nei confronti di:

FRISI Angela, nata a Venosa (PZ) il 06.11.1978, C.F. FRSNGL78S46L738F, residente a Genzano di Lucania (PZ) (85013), Via Paganini, n. 31, elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), via Giacomo Di Chirico n. 26, presso l'avv. Emanuele Brunetti (PEC: avvemanuelebrunetti@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende per delega in calce alle controdeduzioni del 29/4/2024.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 27.11.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Enrica Farci e l'avv. Mario Araneo per la convenuta Frisi Angela, data

per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18.6.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Frisi Angela al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 9.256,82, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tramite una nota inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese, la Procura veniva informata che Frisi Angela era stata rinviata a giudizio (p.p. 407/2019) per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, *“con artifici e raggiri consistiti nel produrre presso l'Ist. Tecn. “Ezio Vanoni” di Vimercate (MB) in una domanda di inserimento in graduatoria di III fascia ATA per la provincia di Monza/Brianza, quale titolo preferenziale, il diploma falso di cui al capo che precede induceva in errore il predetto istituto e, conseguentemente, il MIUR, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza ottenuti nel periodo dal 07.11.2019 al 06.06.2021 (risolto in data 11.12.2020)”*.

Dalle indagini è risultato che la convenuta, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, aveva falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi sociali” apparentemente rilasciato nell'A.S. 2012/2013 dall'Istituto professionale paritario

servizi sociali Passarelli San Marco di Castellabate ma, in realtà mai conseguito. In particolare, la Frisi in data 25.10.2017 aveva presentato domanda presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Ezio Vanoni" in Vimercate (MB) dichiarando, quale titolo di accesso alla "graduatoria C.S." (Collaboratore Scolastico), di essere in possesso del predetto diploma. In tal modo, la Frisi otteneva, innanzitutto, l'accesso all'impiego pubblico, beneficiando nel corso degli anni dei seguenti contratti presso l'Istituto Comprensivo ai Nostri Caduti/Trezzo s/a – Trezzo Sull'Adda:

-dal 07/11/2019 al 31/01/2020: supplenza ATA breve e saltuaria per l'orario settimanale completo;

- dal 01/02/2020 al 30/04/2020: supplenza ATA breve e saltuaria per l'orario settimanale completo;

- dal 08/10/2020 al 08/06/2021: supplenza ATA breve e saltuaria non a copertura di assenza per l'orario settimanale completo.

Tale rapporto è stato risolto il 11.12.2020 per "Destituzione dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare", provvedimento connesso alla falsa dichiarazione inerente al possesso del titolo.

La falsità del titolo risultava dalle seguenti circostanze:

- Angela Frisi è risultata essere inserita nell'elenco dei soggetti asseritamente qualificatisi nella sessione straordinaria d'esame che si sarebbe tenuta al termine dell'A.S. 2012/2013 presso l'Istituto Passarelli, quale titolare della pergamena n. 109870

2012;

- la pergamena n. 109870 2012, attestante il titolo, non poteva essere stata rilasciata dall'Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, in quanto le pergamene "*stock dal nr. 109751*2012 al 109930*2012*" erano state assegnate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno all'Istituto Statale "Rea" di Nocera Inferiore;

- presso l'Istituto Professionale Passarelli, la sessione straordinaria di esame 2012/2013 - nel corso della quale la Frisi avrebbe conseguito il diploma - non si era mai tenuta e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, ha escluso di avervi mai partecipato;

- il prof. Lucibello, già coordinatore didattico presso l'Istituto Passarelli dal 01.09.2012 a luglio 2013, ha affermato che era inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica.

La Procura ha, quindi, notificato alla Frisi l'invito a dedurre contestando l'illecita percezione delle retribuzioni. La presunta responsabile ha presentato le controdeduzioni che non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione.

Richiamata la normativa in tema di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, il PM ha sostenuto che nella specie sono sussistenti tutti i presupposti

della responsabilità amministrativa. La condotta dolosa della convenuta, volta ad ottenere contratti di pubblico impiego, tramite la falsa dichiarazione di essere in possesso di un titolo di studio mai conseguito, avrebbe causato un danno all'Amministrazione consistente nell'erogazione di emolumenti indebiti per l'importo di € 9.256,82 calcolati al netto delle ritenute versate dal datore di lavoro.

La convenuta si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 4.11.2024 con il patrocinio dell'avv. Emanuele Brunetti.

La convenuta ha sostenuto di avere frequentato due corsi presso l'Istituto Passarelli: il primo, nell'anno accademico 2011/2012 e il secondo nell'anno 2012/2013 e di avere utilizzato il diploma in buona fede, non essendo a conoscenza della sua falsità.

Inoltre, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III fascia è sufficiente il possesso di un diploma di maturità di qualunque tipo. Infatti, l'art. 2.5 D.M. 640/2017 indica per il profilo professionale di collaboratore scolastico "qualsiasi diploma di maturità" e la tabella A/5 prevede per l'accesso a tale profilo la possibilità di valutare un solo titolo di studio. La convenuta, quindi, avrebbe potuto accedere ai profili di "Assistente tecnico" e "collaboratore scolastico" presentando anche solo il diploma di maturità che aveva conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Istruzione Superiore "Gasparrini" di Melfi.

Il danno erariale, poi, sarebbe insussistente in quanto l'amministrazione avrebbe tratto vantaggio dall'attività lavorativa della Frisi in quanto la stessa era in possesso di un diploma di maturità e quindi dell'idoneità richiesta per svolgere le mansioni di Collaboratore scolastico. In subordine, nel caso in cui i titoli di studio non dovessero essere ritenuti equivalenti e fosse accertata una minore *utilitas* per l'amministrazione, la convenuta ha eccepito la compensazione tra l'effettiva utilità dell'attività lavorativa prestata e il danno causato. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione dell'addebito tramite compensazione tra il presunto danno e l'effettiva *utilitas* dell'attività lavorativa svolta.

All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie oggetto di giudizio verte sul presunto danno erariale subito dall'amministrazione per l'illecita percezione delle retribuzioni da parte della convenuta, quale collaboratore scolastico supplente, incarico ottenuto sulla base di un diploma risultato falso.

1. La condotta illecita è pienamente provata.

Dalla documentazione prodotta risulta che i Carabinieri hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale operante tra il Cilento gli Alburni e l'area a nord di Salerno con il fine ultimo

di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi di grado preparatorio triennale di maturità magistrale e di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie e di diplomi di qualifica professionale triennale ai quali era normativamente attribuito, rispetto ad altri titoli di studio anche quinquennali, un alto punteggio utile a scalare le graduatorie del personale ATA nell'ambito scolastico. Le indagini hanno dato origine al p.p. 409/2019 che vede come imputata, rinviata a giudizio per il reato di truffa ai danni dello stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.c.), anche l'odierna convenuta, individuata tra gli "acquirenti" dei falsi diplomi.

La Frisi, infatti, come esposto dalla Procura, in data 2.11.2017 aveva inoltrato presso l'Istituto Tecnico per Geometri Ezio Vanoni di Vimercate richiesta di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 nella provincia di Monza Brianza autocertificando di aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012-2013, presso l'Istituto Fondazione Passarelli di San Marco di Castellabate, il diploma di qualifica professionale operatore dei servizi della ristorazione settore cucina n 109870 2012 con votazione 100/100. Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che tale diploma è falso in quanto:

-il diploma di qualifica n.109870 2012 rientrava nello stock dal n. 109751 2012 al n.109930 2012 consegnato all'Istituto Statale

D. Rea di Nocera Inferiore;

-dall'analisi del registro dei diplomi presso l'Istituto Passarelli la Frisi non risultava aver ritirato la suddetta pergamena;

-la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale la Frisi avrebbe conseguito il diploma, non si è mai tenuta, come dichiarato da tutti i docenti componenti la Commissione d'esame. Peraltro, la sessione si sarebbe tenuta nei giorni dal 24 al 27 agosto 2013, fatto inverosimile in quanto il 24 agosto 2013 era sabato per cui le tre prove di esame si sarebbero svolte nell'unica giornata del 26 agosto (lunedì) visto che il 27 erano già usciti i voti di scrutinio, come dichiarato dal coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli dal 01.09.2012 a luglio 2013.

La convenuta ha eccepito, nel corso dell'udienza di discussione, che non vi sarebbe prova dell'illecito in quanto non sussiste alcuna sentenza che attesti la falsità del diploma. Tuttavia, come è noto, *“il giudice contabile può acquisire fatti e documenti formati in sede penale e valutarli liberamente (ex multis, 2^a Sez. App. n. 285/2003, App. Sicilia n. 66/2004, 3^a Sez. App. n. 371/2005, 1^a Sez. App. n. 516/2011)... È stato, altresì, precisato (Sez. III app. n. 250/2023 nn. 250/2022 e 194/2013, I Sez. n. 353/2017) che “...sono pienamente utilizzabili i fatti emersi nell'istruttoria penale e non è rilevante che il processo penale si sia estinto con una decisione nel merito... secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, per tutte, I Sez. n. 141/2019, n. 68/2018; II Sez. n. 246/2017), il giudice contabile può trarre argomenti di*

prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale ed anche se questo non sia esitato in una sentenza di merito” (sez. II app., 12.10.2023 n. 278, tra le tante).

E', quindi, del tutto irrilevante che la falsità non sia stata oggetto di pronuncia giurisdizionale. Gli elementi acquisiti dalle indagini svolte in sede penale, infatti, costituiscono piena prova, secondo il Collegio, dei fatti addebitati alla Frisi. Innanzitutto, è incontestabile il dato documentale costituito dall'impossibilità per l'Istituto Passarelli di rilasciare una pergamena il cui numero appartiene ad uno stock consegnato ad altro Istituto scolastico. Pienamente attendibili sono poi le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, in relazione al mancato svolgimento della sessione d'esame.

L'elemento soggettivo è il dolo, avendo la Frisi autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto.

La convenuta ha contestato la sussistenza del dolo sostenendo di avere utilizzato il diploma in buona fede, non essendo consapevole della sua falsità. Tale affermazione, tuttavia, è sconfessata dalla circostanza che la Frisi non risulta aver mai sostenuto l'esame, per cui ben sapeva di non essere in possesso del diploma.

2. Sulle conseguenze dell'illecito in punto danno, questa Sezione

si è recentemente pronunciata rimeditando, per talune fattispecie, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Sulla base di tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994* e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Questa Sezione, in fattispecie analoga alla presente, con ampia e condivisibile motivazione cui si rimanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. CGC, con riferimento a prestazioni routinarie e basiche (collaboratore scolastico) per l'accesso alle quali sia stato utilizzato un titolo falso da parte di lavoratore comunque in possesso di un titolo di studio, ha affermato che: *“ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile ...della condotta mendace dello Z...sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver conseguito un titolo idoneo comunque alle mansioni minimali proficuamente svolte presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come “vantaggio” reso alla PA*

ed alla comunità amministrata ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art.2126 c.c. e non forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore dello Z...” (sez. Lombardia, 27.5.2024 n. 97; 24.6.2024 n. 124).

Pertanto, secondo la sentenza, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso. La PA, viceversa, non subisce danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile. Le semplici mansioni di collaboratore scolastico, infatti, possono essere svolte adeguatamente sia con un diploma ottenuto con un punteggio modesto, sia con un diploma ottenuto il massimo dei voti, l'unica differenza essendo costituita dal fatto che con il diploma con punteggio inferiore il lavoratore probabilmente non avrebbe ottenuto il posto.

Con successiva pronuncia (sez. Lombardia, 29.10.2024 n. 175), ribadendo e ulteriormente approfondendo il concetto, la Sezione ha ritenuto che debbano essere distinte tre ipotesi, con diverse conseguenze circa la sussistenza del danno e la sorte della domanda di restituzione delle retribuzioni:

a) prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, ipotesi nella quale, sulla base del tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento

di una *utilitas* fruita dalla PA, consegue l'obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;

b) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso, come nella fattispecie. In tale ipotesi la PA non subisce danno, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato, con conseguente rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni;

c) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale caso, la PA fruisce di un vantaggio *ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994* non integrale, ma in una quota percentuale della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno.

Nell'esaminare la presente fattispecie alla luce di tali principi, occorre precisare, innanzitutto, che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di circolo e di istituto di cd. terza fascia, redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. La normativa, illustrata in atto di citazione e che qui si richiama, indica i requisiti di ammissione che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione

delle domande e i titoli di studio per l'accesso. Per il profilo professionale di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale (D.M. del 13.12.2000 n. 430; D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017).

La Frisi ha conseguito un diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico commerciale e per geometri, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 con la modesta votazione di 60/100, del quale non è stata contestata la veridicità, che le avrebbe consentito di accedere onestamente al rapporto di lavoro. L'unico fine per il quale la Frisi ha autocertificato un titolo di studio inesistente, con punteggio 100/100, quindi, è stato quello di avvantaggiarsi di una posizione più favorevole nella graduatoria di quello che avrebbe ottenuto con il diploma di maturità già in suo possesso,

Le prestazioni del personale ATA consistono nell'accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (CCNL 24.7.2003). Si

tratta di prestazioni elementari che non presuppongono il possesso di particolari specializzazioni. Il diploma di cui la convenuta è in possesso (istituto tecnico commerciale e per geometri), sebbene conseguito con votazione (60/100) inferiore a quello falso (100/100), è uno tra quelli previsti dalla normativa per l'accesso al profilo professionale in oggetto per cui, data la semplicità delle mansioni, non vi è motivo di ritenere, né è stato provato, che le prestazioni fornite dalla Frisi siano state inadeguate e, quindi, inutili. Vale, quindi, nella fattispecie il principio già enunciato dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale: *“Tale evenienza...non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale “vantaggio comunque conseguito”* (sez. Lombardia 175/2024).

Ne consegue che l'illecito non ha causato danno alla PA e che, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.

Le spese devono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, CGC in quanto la decisione si basa su una nuova elaborazione giurisprudenziale in tema di danno erariale sopravvenuta al deposito dell'atto di citazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RIGETTA la domanda.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno
27.11.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/01/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)